



COMUNE DELLA SPEZIA

AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI E/O RASSEGNE MUSICALI E DI SPETTACOLO ED EVENTI DIVERSI DI INTRATTENIMENTO PER ANIMARE E VALORIZZARE IL PERIODO ESTIVO ALLA SPEZIA (ESTATE SPEZZINA 2018)

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del servizio è l'affidamento relativo all'organizzazione, promozione e realizzazione di concerti live/spettacoli/eventi di intrattenimento e affini nel periodo estivo, indicativamente da luglio a settembre. Potranno inoltre essere previsti ulteriori eventi non elencati, anche di tipo multimediale e innovativo, cinematografico coerentemente inseriti in un pacchetto organico di rassegna, talché sia pienamente valorizzata la vita cittadina durante il periodo estivo, in particolare nelle piazze e nei luoghi del centro storico.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di oltre due mesi con decorrenza indicativa dal mese di luglio 2018 e che sarà precisata dal provvedimento di aggiudicazione.

L'Impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) è tenuta a non sovrapporre iniziative durante la realizzazione del 50° Festival del Jazz coordinandosi col calendario comunale già approvato.

L'Impresa è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario per terminare gli adempimenti ed attività previste e programmate, alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e stabilite inoltre nei documenti costituenti l'offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Per lo svolgimento del servizio in appalto non si ravvisa la sussistenza di alcun rischio interferenziale e pertanto non si quantifica a carico dell'aggiudicatario alcun costo.

Il valore complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad Euro 136.363,64.

ART. 4 – SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

4.1 Tipologia e svolgimento degli spettacoli

La proposta del programma estivo dovrà prevedere l'organizzazione e la realizzazione di eventi, comprensiva della comunicazione degli stessi, in grado di promuovere la frequentazione della città durante il periodo considerato. Essa inoltre dovrà avere al suo interno contenuti di riferimento all'identità storica e culturale del territorio. A tal fine il proponente dovrà inquadrare, con apposita succinta relazione, i complessivi fattori di attrattività della rassegna in riferimento al bacino potenziale di utenti, target, visibilità mediatica degli eventi e della città a livello regionale e oltre. L'analisi delle esigenze tecniche e organizzative dovrà essere adeguatamente condotta in rapporto ai luoghi di svolgimento delle proposte di spettacolo, con particolare riguardo alla normativa sulla sicurezza.

I concerti dovranno in ogni caso prevedere il coinvolgimento di artisti in possesso di un curriculum professionale ed un repertorio di comprovato valore e notorietà, anche in riferimento agli ipotizzati fattori di attrattività della rassegna. E' richiesta l'adesione degli artisti proposti. L'accesso da parte del pubblico sarà di norma libero. L'Impresa dovrà presentare unitamente al progetto il nominativo del direttore artistico/i, responsabile/i del programma unitamente al C.V. di quest'ultimo/i.

I luoghi individuati per lo svolgimento degli spettacoli indicativamente sono le piazze e i luoghi del centro storico, quali ad esempio: Piazza G. Verdi, Piazza Mentana, Piazza Garibaldi, Piazza del Bastione, Piazza Beverini, Piazza Saint Bon, Piazza Brin o aree limitrofe. Inoltre verrà data concessione di utilizzo del Centro Allende e sue pertinenze per attività varie di intrattenimento e anche per somministrazione di cibi e

bevande, previo debito allestimento della struttura e dell'area che dovrà essere specificato nella proposta progettuale.

4.2 Modalità e termini per lo svolgimento degli spettacoli.

Gli spettacoli e gli eventi dovranno svolgersi secondo modalità e termini di seguito elencati:

A) il soggetto proponente la rassegna si obbliga a svolgere, a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetti dotati di comprovata affidabilità ed esperienza, tutte le prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli eventi (con la sola esclusione di quelle a carico del Comune di seguito specificate), esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità e coinvolgimento diretto o indiretto. Tra le prestazioni a carico del soggetto realizzatore si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- reperimento cast artistico, regia, tecnici, scene, luci, fonica, costumi ed attrezzature di scena;
- reperimento di personale per servizi di maschera, sorveglianza degli accessi ai luoghi scenici e dei luoghi di svolgimento degli spettacoli;
- trasporti, vitto e ospitalità;
- montaggio e smontaggio del palco/palchi, di scenografie, luci, fonica, impianti elettrici e di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli;
- intestazione di tutte le scritture economiche, amministrative e contabili relative alla gestione degli spettacoli (contratti, atti amministrativi e fiscali, piano della sicurezza ecc.) ed espletamento delle relative pratiche burocratiche;
- impostazione grafica, stampa, realizzazione e distribuzione di manifesti, locandine, ed altri eventuali materiali promozionali, previa approvazione del committente.

B) il Comune si impegna a collaborare per la realizzazione degli spettacoli garantendo esclusivamente, quanto segue:

- patrocinio ed esenzione dalla tassa di occupazione di suolo pubblico esclusivamente per i giorni di svolgimento degli spettacoli e di montaggio/smontaggio delle strutture sceniche, previa specifica richiesta da inoltrare al SUAP;
- inserimento dei concerti o della rassegna nella programmazione estiva della città denominata "Estate Spezzina 2018" (titolo provvisorio);
 - favorire accordi col gestore delle pulizie da effettuare al termine degli spettacoli;
 - fornire camerini per gli artisti tramite proprie strutture teatrali o altre da definire con gli organizzatori e un locale per la sede operativa temporanea dell'Impresa;

C) il soggetto proponente si obbliga inoltre a:

- curare l'allestimento delle attrezzature di scena per lo svolgimento degli spettacoli musicali e assicurarne la rimozione al termine della rassegna musicale. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno avvenire in maniera da recare il minor disturbo possibile alle attività e alle abitazioni in loco, e comunque, secondo le indicazioni operative impartite dai competenti uffici comunali. Il Comune non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature di scena e quant'altro di proprietà (o in uso) del soggetto realizzatore collocato sui palchi ed in qualunque altro luogo. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà del soggetto realizzatore saranno esclusivamente a carico di quest'ultimo;
- ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli spettacoli (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, a quelle previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, da quelle in materia di tutela e conservazione dei beni culturali a quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità connessa. Il livello massimo di emissioni sonore di ciascun spettacolo sarà determinato dall'Amministrazione comunale secondo la regolamentazione acustica vigente;
- attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Comune e dalla Commissione Pubblici Spettacoli per lo svolgimento degli eventi, ivi comprese quelle inerenti la documentazione occorrente per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei medesimi. Tutte le spese inerenti all'ottenimento delle documentazioni necessarie al rispetto delle normative in materia di pubblici spettacoli e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno ad esclusivo carico del soggetto organizzatore;
- presentare al SUAP del Comune tutta la documentazione progettuale necessaria per l'acquisizione del parere della Commissione Pubblici Spettacoli entro il termine indicato dal Comune. In caso di mancato o parziale o ritardato rispetto delle suddette disposizioni, il Comune procederà all'annullamento degli spettacoli ed all'applicazione delle misure sanzionatorie in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- assumere l'onere di ogni spesa artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa, di produzione, realizzazione ed eventuale distribuzione degli spettacoli. Nessun onere, di nessun tenore, che si rivelasse necessario prima, durante e dopo lo svolgimento degli spettacoli potrà in alcun modo essere imputato al Comune;
- assicurare ove necessario l'installazione di bagni chimici a disposizione del pubblico e garantire la pulizia dell'area al termine dei concerti in accordo con il gestore del servizio di pulizia.

D) durante i concerti o gli spettacoli l'organizzatore potrà proporre la collocazione di idonee strutture mobili per la somministrazione di alimenti e bevande e vendita merchandising, previa autorizzazione del Comune.

Allo scadere del contratto devono rimanere di proprietà del Comune gli archivi cartacei ed informativi elaborati durante la gestione di cui trattasi.

Servizi aggiuntivi facoltativi

Eventuali servizi aggiuntivi proposti dall'Impresa durante l'esecuzione del servizio, dovranno essere valutati di volta in volta dal Comune e, qualora ritenuti di utilità generale, verranno autorizzati con provvedimento espresso dal Dirigente Area II_Servizi Culturali, senza che ciò costituisca pretesa alcuna rispetto al corrispettivo contrattuale.

ART. 5 – REFERENTE E PERSONALE DELL'I.A.

L'Impresa si obbliga a nominare un referente interfaccia col Comune che dovrà presidiare in generale le attività ed attivarsi in loco ogniqualvolta l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Si obbliga inoltre a:

- applicare ed osservare, per i propri dipendenti, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori di tale categoria del settore; assicurarsi che le predette condizioni siano garantite da parte dei propri contraenti scelti per i singoli eventi, contraenti che pure dovranno essere coperti da idonee garanzie di responsabilità civile;
- trasmettere l'elenco nominativo degli operatori che intende impiegare per gestire il servizio in oggetto;
- impiegare personale che osservi comportamenti corretti e cortesi nei confronti dell'utenza, che osservi il segreto d'ufficio, il dovere di riservatezza e il diritto all'anonimato dell'utenza e che rispetti gli orari di lavoro fissati;
- provvedere ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente o del personale per cui si dovessero rilevare situazioni di incompatibilità ambientale con altro in possesso dei medesimi requisiti professionali. Spetterà al Comune, nella figura del Dirigente competente, a proprio insindacabile giudizio, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora, non osservino un comportamento corretto e cortese, vengano meno al dovere dell'imparzialità dell'informazione e/o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento, tramite PEC, della comunicazione;

- munire il proprio personale in servizio presso le sedi degli spettacoli di apposito cartellino di riconoscimento;
- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio, l'uso corretto delle attrezzature, degli arredi, e dei materiali, nonché la sicurezza degli ambienti in cui si svolge l'attività.

ART. 6 – VERIFICHE

Il Comune potrà effettuare verifiche disposte in qualunque momento dal Dirigente comunale competente allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'impresa;

- all'Impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi e questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

ART. 7 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Impresa, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare al Comune della Spezia una garanzia fideiussoria in originale, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi nei modi di legge.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto; b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore c) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile; d) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla richiesta del Comune della Spezia; La cauzione ha validità fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sulla Impresa., dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte incamerata dal Comune della Spezia, a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto; l'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale del Comune della Spezia senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Resta salvo il diritto dell'A.C. al risarcimento dei danni ulteriori che non trovino capienza nell'importo della cauzione. Alla garanzia

definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti si applicano le riduzioni previste dall'art. 95, comma 7 per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio, i concorrenti devono segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione svincolata a conclusione della rassegna estiva, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 – DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITA' L'Impresa sarà direttamente responsabile degli eventuali danni, derivanti da comportamenti del personale impiegato. L'Impresa dovrà in ogni caso provvedere, senza indugio e a proprie spese, alle necessarie riparazioni ed alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale con il referente dell'Impresa. Nel caso di assenza del referente dell'Impresa, si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione Comunale, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio appaltato. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione del servizio: l'Impresa è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti. A tale scopo l'aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Amministrazione è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto dall'I. A. **1. Responsabilità Civile Verso Terzi**, con massimali non inferiori ad euro 2.000.000,00 per sinistro, ed Euro 1.000.000,00 per persona. **2. Responsabilità Civile Verso Operatori**, per copertura dei danni procurati verso prestatori d'opera, con massimali non inferiori ad € 2.000.000 per sinistro e ad € 1.000.000 per persona per sinistro. Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la svalutazione risultante dagli indici stessi sia

superiore al 10%. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall'aggiudicataria alla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, restando comunque stabilito che la stipulazione e produzione della polizza non potrà in ogni caso esonerare l'I.A. da alcuna responsabilità che le possa derivare da disposizioni di legge o da previsioni del presente capitolato e che non risulti garantita dai contratti assicurativi sottoscritti.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

Tutte le prestazioni svolte dall'Impresa saranno pagate secondo quanto risultante dall'offerta presentata. Il Comune, nella persona del R.U.P. o del Direttore dell'esecuzione, procederà al controllo dello svolgimento delle prestazioni acquisite e a confermare la regolare esecuzione delle stesse per il pagamento dei corrispettivi. Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito, si intendono interamente compensati dall'Amministrazione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, anche non espressamente indicato dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'I.A. nell'offerta tecnica, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi facoltativi di cui all'art. 4, sono interamente a carico dell'impresa offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo, nel seguente modo: 40% alla sottoscrizione del contratto, con pagamento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune di regolare fattura elettronica da parte dell'Impresa, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 30% a stato di avanzamento del programma al 50% delle manifestazioni previste; 30% a saldo delle prestazioni eseguite, previa verifica del R.U.P. Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano contestati addebiti od irregolarità all'aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, l'Impresa dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50% di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate al termine del periodo contrattuale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. Eventuali contestazioni relative all'importo della fattura saranno comunicate all'Impresa, al referente da essa indicato, entro 15 gg. dal ricevimento della stessa.

ART. 12 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Qualora nell'esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, l'A.C. applicherà le penali di seguito indicate:

- 1) Mancato rispetto della programmazione approvata;
- 2) Inosservanza del calendario rispetto a quello offerto in sede di gara;
- 3) Ulteriori inottemperanze alle prescrizioni generali del presente capitolato.

L'applicazione delle penalità sarà definita e regolata nell'apposito contratto di affidamento in relazione all'importanza degli eventi programmati sia intesi singolarmente sia nel complesso della stagione estiva.

In caso di gravi inadempienze da parte dell'Impresa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto unilateralmente.

L'Amministrazione provvederà altresì all'incameramento della cauzione, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni maggiori.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della gara in ragione delle prestazioni richieste e dell'ammontare dell'appalto. In caso di violazione del divieto da parte dell'Impresa., l'Amministrazione dichiara risolto di diritto il contratto.

Si precisa che data la natura dell'affidamento non è considerato subappalto l'affidamento a terzi degli eventi programmati né del loro allestimento.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di affidamento del servizio di prelievo e di recapito della corrispondenza, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7. L'Impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L.136/2010.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Impresa entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento del servizio dovrà trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio;

L'Impresa nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali dell'Aggiudicatario stesso, si impegna a trasmettere all'ufficio del responsabile del procedimento relativo al presente appalto, una dichiarazione circa l'osservanza delle disposizioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale adempimento rientra tra le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs 196/2003 e costituisce obbligo sia per l'A.C. che per l'I.A.;

ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'A.C.

ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è il Funzionario Dr. Giacomo Borrotti, i cui dati sono di seguito riportati:

- e mail: giacomo.borrotti@comune.sp.it (0187 734593-0187/727533)

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il direttore dell'esecuzione è l'istruttore direttivo Rag. Anna Godani (0187 727524): anna.godani@comune.sp.it

- indirizzo: Comune della Spezia – Teatro Civico, Piazza Mentana 1- 19121

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'esecuzione del contratto la competenza è del Foro di La Spezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

LA DIRIGENTE

Dr.ssa Marzia Ratti